

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 13/10/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'11/5/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 803,81 delle "commissioni mediazione", "spese contrattuali e di istruttoria" e premi assicurativi, "al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto", nonché gli interessi e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando in primo luogo la non applicabilità diretta dell'art. 16 direttiva UE 2008/48 richiamato nella sentenza *Lexitor*; cita, a supporto, Tribunale di Napoli, sentenza n.10489 del 22/11/2019.

Afferma la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione percepite dal mediatore creditizio intervenuto, stante la relativa natura *up front*.

Fa presente l'avvenuto rimborso, il 7/4/2017, delle commissioni di istruttoria per € 252,52 e l'ulteriore restituzione, successiva alla proposizione del ricorso (19/3/2020), dell'importo di € 274,68 "comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo di premio assicurativo non goduto, delle commissioni di istruttoria e delle spese amministrative non maturate nonché il riconoscimento degli interessi maturati dalla data del reclamo ed il rimborso di Euro 20,00 quali spese sostenute dal cliente per l'avvio della presente procedura"; con particolare riguardo agli interessi chiarisce che gli stessi "non possono

che essere quelli che vanno dal reclamo al saldo”, avendo natura meramente restitutoria e non risarcitoria.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente il Collegio rileva che, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo (quali *“commissioni mediazione”*, *“spese contrattuali e di istruttoria”*) non esattamente coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dagli importi indicati nella richiesta si evince che la domanda restitutoria concerne le commissioni di istruttoria, le spese amministrative, i premi assicurativi e le commissioni al mediatore, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione del finanziamento (€ 85,48).

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione in atti, risulta che le voci *“commissioni istruttoria”* (in realtà riferite anche ad attività prestate in corso di finanziamento, tra cui la *“gestione*



incassi”), “spese amministrative” e “premi assicurativi”, di evidente carattere *recurring*, devono essere oggetto di rimborso *pro rata temporis*. Al contrario, hanno carattere *up front* e devono essere rimborsate in proporzione agli interessi le commissioni riconosciute al mediatore intervenuto per il perfezionamento del finanziamento, in quanto remunerative di attività che si esauriscono nella fase prodromica alla conclusione del contratto.

Pertanto il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	87
rate residue	33

TAN ▶	4,75%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	27,50%
- in proporzione alla quota	8,62%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	commissioni istruttoria (recurring)	€ 1.301,40	€ 357,89	€ 112,13	☐	€ 252,20	€ 105,69
☐	spese amministrative (recurring)	€ 200,00	€ 55,00	€ 17,23	☐		€ 55,00
☐	premi assicurativi (recurring)	€ 720,17	€ 198,05	€ 62,05	☐		€ 198,05
☐	commissioni mediatore (up front)	€ 1.012,20	€ 278,36	€ 87,21	☐		€ 87,21
☐					☒		€ 0,00
☐	rimborso da conteggio estintivo				☒	€ 85,47	-€ 85,47
☐	rimborso successivo al ricorso				☒	€ 254,68	-€ 254,68

tot rimborsi ancora dovuti	€ 105,80
interessi legali	si

Il Collegio rileva che il rimborso successivo al ricorso ha avuto altresì ad oggetto ulteriori € 20,00 quale contributo alle spese della procedura.

Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, carente di documentazione che ne comprovi l'effettivo sostenimento e in ogni caso connessa ad un ricorso a carattere seriale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 105,80, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS